

# COMUNE DI FAENZA

## REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTODICHIARAZIONI

### Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle pubbliche amministrazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati, o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili, albi o elenchi, ma che riguardano la sfera personale dell'interessato; sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;
- c) autodichiarazioni: con tale termine si indicano sia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sia le dichiarazioni sostitutive di certificato;
- d) documento amministrativo: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- e) collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche dati di natura informatica che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- f) collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione;
- g) controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni.

### Articolo 2 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli effettuati su elementi ed informazioni di proprie banche dati, al fine di collaborare con altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.

I controlli effettuati dai servizi dell'amministrazione sulle autodichiarazioni, nonché i riscontri per altre pubbliche amministrazioni su proprie banche dati o su conoscenze altrimenti possedute o acquisite, sono finalizzate a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

### Articolo 3 - Tipologia dei controlli

I controlli effettuati dai servizi dell'amministrazione comunale sulle autodichiarazioni ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni, servizi possono essere svolti sulla totalità dei casi o a campione e comunque in forma puntuale, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sulle autodichiarazioni.

Il controllo a campione è effettuato su un numero percentuale di dichiarazioni, rilevato in base al numero dei procedimenti complessivi, o avviati, determinato secondo quanto previsto dall'art. 8.

I controlli puntuali ed i controlli a campione possono essere anche tra loro complementari; pertanto, lo sviluppo di controlli puntuali rispetto alle autodichiarazioni presentate per particolari procedimenti non esclude che rispetto al particolare ambito di attività siano realizzati anche controlli a campione.

Per talune tipologie di procedimenti può essere disposto il controllo sulla totalità delle autodichiarazioni presentate.

#### Articolo 4 - Tempestività

Ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli devono essere effettuati o nel corso dell'istruttoria dei procedimenti per i quali sono state presentate autodichiarazioni, oppure dopo la conclusione dei procedimenti stessi.

La scelta tra questi due momenti è rimessa all'apprezzamento di ogni singolo dirigente sulla base degli interessi da tutelare e della complessità delle relative istruttorie.

Pertanto i dirigenti, con gli atti di cui all'art. 6 del presente regolamento, definiscono:

1. i procedimenti per i quali disporre i controlli sulle autodichiarazioni durante l'istruttoria, individuando le percentuali relative ai controlli a campione e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate;
2. i procedimenti per i quali disporre i controlli successivi sulle autodichiarazioni, individuando le percentuali relative ai controlli a campione e i casi in cui effettuare i controlli sulla totalità delle autodichiarazioni presentate, specificando i termini entro i quali effettuarli.

Per quanto riguarda i controlli puntuali si rimanda all'art. 7 del presente regolamento.

#### Articolo 5 - Errori sanabili e imprecisioni rilevabili nei controlli

Qualora, nel corso dei controlli, siano rilevati nelle autodichiarazioni prese in esame dal servizio procedente errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro un termine, stabilito dal dirigente responsabile in relazione allo stato di avanzamento del procedimento e comunque nel rispetto del termine del procedimento stesso e della tempestività.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo mancante o errato o impreciso, se sanabile, il responsabile del servizio procedente dovrà verificare: l'evidenza dell'errore, la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso, la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

In presenza di mere irregolarità formali, il responsabile del servizio procedente, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e la speditezza del procedimento, può provvedere d'ufficio.

#### Articolo 6 - Controlli: oggetto e loro divulgazione

Le autodichiarazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi, di seguito descritti, per i quali sono rese:

- a) procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa o caratterizzazione tecnica specifica;
- b) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;
- c) procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in pubbliche selezioni per l'accesso all'impiego;
- d) procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni e documenti in settori nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;
- e) procedimenti di gara.

Ogni dirigente, sentita la conferenza dei dirigenti, determina entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i procedimenti rispetto ai quali saranno effettuati i controlli sulle autodichiarazioni e le relative modalità di espletamento, tenendo conto dei dati elaborati dalla rilevazione periodica dei procedimenti che implicano la presentazione di autodichiarazioni. A conclusione di ogni procedimento le cui risultanze debbano essere affisse all'albo pretorio, il dirigente dovrà indicare in calce alle stesse il numero dei controlli effettuati e il relativo esito.

#### Articolo 7 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli puntuali

I controlli puntuali sono condotti in relazione alle autodichiarazioni per le quali i contenuti hanno rilevanti profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e certificazioni di particolare rilevanza.

I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificato sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

I controlli attivati in presenza di elementi in grado di far presupporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni e dei dati conferiti devono essere effettuati in modo da confrontare i contenuti delle autodichiarazioni con i seguenti elementi:

1. dati certi, attestabili o certificabili per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificato;
2. elementi documentabili o probatori comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nella dichiarazione sostitutiva di notorietà.

L'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi da porre a confronto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- completezza del dato certificabile,
- esaustività dell'informazione riferita a situazioni complesse,
- vicinanza temporale (preferibilmente con riferimento a data contemporanea o immediatamente posteriore a quella dell'autodichiarazione) con il momento di conferimento dell'informazione all'amministrazione.

#### Articolo 8 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

Si procede alle verifiche a campione, secondo quanto stabilito nell'atto assunto dal competente dirigente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

I controlli a campione sui contenuti delle autodichiarazioni sono effettuati su un congruo numero di dichiarazioni, determinato in percentuale, all'inizio di ogni anno, dai singoli dirigenti in relazione ai procedimenti affidati alla loro competenza.

La percentuale di autodichiarazioni può essere variata con determinazione adottata dal competente dirigente, in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale del proprio settore.

La percentuale di autodichiarazioni sottoposte a controllo a campione non può comunque essere inferiore al 10% delle istanze presentate, ovvero del totale dei beneficiari, in relazione al procedimento preso in esame.

La scelta delle istanze contenenti autodichiarazioni da sottoporre a campione può essere effettuata:

- con sorteggio periodico, riferito ad un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale riportare le attività di controllo;
- con passo periodico di estrazione casuale;
- con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in un certo giorno/settimana/mese, se tale determinazione consente il rispetto di parametri prestabiliti.

Qualora un medesimo soggetto attivi presso l'amministrazione comunale più procedimenti amministrativi in un limitato periodo di tempo, anche con differenti finalizzazioni, le autodichiarazioni rese in diversi procedimenti possono essere tra loro confrontate al fine di rilevarne la coerenza.

I suddetti elementi, qualora pongano in evidenza difformità significative, costituiscono il presupposto per controlli puntuali.

#### Articolo 9 - Relazioni con altre pubbliche amministrazioni

Gli uffici e servizi comunali che attivano procedimenti di controllo sulle autodichiarazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre pubbliche amministrazioni.

L'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari deve essere accompagnata da conferma fatta pervenire nelle forme previste dalla legge da parte della stessa amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal servizio procedente.

Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per il Comune di Faenza che per le pubbliche amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

#### Articolo 10 - Controlli diretti ed indiretti presso altre pubbliche amministrazioni

Gli uffici e servizi comunali possono attivarsi, in base a rapporti definiti in forza del precedente articolo 9, presso altre pubbliche amministrazioni per l'effettuazione di verifiche dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autodichiarazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dal servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono effettuate quando il servizio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autodichiarazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autodichiarazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Nell'ipotesi in cui pervengano segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni su problematiche inerenti alle eventuali dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che abbia contestualmente attivato procedimenti anche presso questo ente, il responsabile del servizio interessato deve sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni con le autodichiarazioni presentate in relazione ai procedimenti di propria competenza.

#### Articolo 11 - Controlli effettuati dall'amministrazione comunale per conto di altre pubbliche amministrazioni

Gli uffici e servizi comunali possono svolgere verifiche indirette o agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di rapporto indicate dal precedente articolo 9.

Il responsabile del servizio è tenuto a rendere tempestivamente all'amministrazione pubblica richiedente le informazioni dovute e, comunque, non oltre 15 giorni dal ricevimento della segnalazione o della richiesta, compatibilmente con l'entità della richiesta stessa.

#### Articolo 12 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Fermo quanto previsto dalla legge, qualora il responsabile del procedimento oppure l'istruttore ravvisino dubbi in relazione alla veridicità del contenuto di autodichiarazione, provvederanno ad informare immediatamente il dirigente del settore per le valutazioni di sua competenza.

Qualora si ravvisino ipotesi di reato, il dipendente interessato in qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, con indicazione della notizia di reato e delle generalità del presunto autore dell'illecito penale, allegando copia autenticata della dichiarazione avendo cura di evidenziare gli elementi di falsità.

Il responsabile del servizio deve contestualmente adottare i necessari provvedimenti per la tempestiva sospensione e revoca dei benefici conseguiti in base alle dichiarazioni non veritiere. Inoltre, in caso di intervenuta concessione di benefici economici, deve attivare le opportune procedure amministrative per ottenere il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni e porre in essere gli eventuali atti che si rendessero necessari in sede di autotutela.

#### Articolo 13 - La rilevazione periodica - attuazione e divulgazione

Ogni anno il servizio organizzazione provvede, mediante l'invio di apposita modulistica agli uffici e servizi comunali, ad effettuare la ricognizione dei procedimenti che implicano la presentazione di autodichiarazioni.

A seguito della rilevazione vengono evidenziati i seguenti elementi:

1. denominazione della struttura organizzativa competente e individuazione del responsabile del procedimento;
2. tipologia di procedimento;
3. natura dei dati autodichiarati;
4. numero dei documenti contenenti autodichiarazioni ricevuti nel periodo preso in esame;
5. tipologia e tempistica del controllo effettuato;
6. soggetto presso il quale si effettua il controllo e modalità di effettuazione dello stesso;
7. numero di autodichiarazioni risultate formalmente e/o sostanzialmente irregolari.

Le risultanze della rilevazione vengono tempestivamente affisse all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni e trasmesse ai dirigenti ai fini dell'adozione degli atti di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.